

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 19.01.2024

Circolare n. 2/2024 – Legge di Bilancio 2024

Sommario

- | | |
|---|------------|
| 1. Misure per le imprese | (pagina 1) |
| 2. Misure per le persone fisiche non imprenditori | (pagina 7) |

Misure per le imprese

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 30.12.2023 n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”), in vigore dal 1° gennaio 2024.

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le imprese:

1. Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione

La legge di Bilancio 2024 prevede un divieto assoluto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. In altri termini, un’iscrizione a ruolo ad esempio pari a 120.000 euro vieta *tout court* la compensazione. Pertanto, se il contribuente disponesse di un credito di 300.000 euro, non potrebbe procedere alla compensazione per l’eccedenza di 180.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica modo per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

Si tratta di una norma di portata decisamente più ampia rispetto al divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro. In questo caso, peraltro, è possibile compensare l’eccedenza.

La novità si applica a decorrere dal 1° luglio 2024 e si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

2. Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

- di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC *adopter*. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali, ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Nel caso dell'**eliminazione di esistenze iniziali** di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP), la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Nel caso di **iscrizione di esistenze iniziali**, invece, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

L'adeguamento **deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (30 giugno 2024 per i soggetti "solari");
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (30 novembre 2024 per i soggetti "solari").

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, consegnerà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

L'**imposta sostitutiva è indeducibile** dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

La regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

3. Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti

Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:

- qualificate;

- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).

Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.

4. Compensazioni modello F24 – Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici

Viene previsto l'obbligo **generalizzato** di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi **nei confronti dell'INPS** può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli:
 - a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei **confronti dell'INAIL** può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

5. Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per l'anno 2024

Viene confermata per il 2024 (così come nel 2023) la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015.

6. Nuova Sabatini – Rifinanziamento

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all'art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

7. Rinvio di “*plastic tax*” e “*sugar tax*”

È stato disposto l'ulteriore differimento al 1° luglio 2024 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”);
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”).

8. Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

9. Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di impresi non residenti

Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31 dicembre 2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:

- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza copre i danni:

- relativi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Le compagnie assicurative devono applicare:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.

10. Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

11. Sgravio IVA *tax free shopping*

Viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "*tax free shopping*").

Il nuovo limite di importo si applica alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dal 1° febbraio 2024.

12. Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Misure per le persone fisiche non imprenditori

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le persone fisiche non imprenditori:

13. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, **entro il 30 giugno 2024**, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione **possedute al 1° gennaio 2024**, il nuovo co. 1-*bis* dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'**imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 giugno 2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 Giugno 2025 e il 30 giugno 2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30 giugno 2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

14. Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza

A decorrere dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

15. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus

Con riferimento alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione *Docfa*, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni *Docfa* che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

16. Locazioni brevi – Aumento dell'aliquota al 26%

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata al 26% l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ridotta del 21% per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Si definiscono “locazioni brevi” i “*contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*”.

Sono assimilati alle locazioni brevi:

- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

Ricordiamo che la disciplina delle locazioni brevi è riservata ai **contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa**. Pertanto, la disciplina delle locazioni brevi non trova applicazione nel caso di locazione breve di più di 4 immobili nel periodo d'imposta in quanto si ricade nell'esercizio di impresa.

17. Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.

La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “*relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta*”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

18. Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in

Paesi *black list* di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche; si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta *black list*.

L'incremento suddetto si applica a partire dal 1° gennaio 2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

19. Aliquota IVA prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile

È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per i seguenti prodotti:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
- i pannolini per bambini;
- i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali.

È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

20. Aliquota IVA per la cessione di *pellet*

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di *pellet* è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

21. Riduzione del canone RAI

Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l'anno 2024.

22. Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

Viene prevista, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

L'entrata in vigore di tale disposizione è **subordinata** all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE (DPCM n. 159 del 2013).

23. Sanzione per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero

Con la modifica dell'art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l'“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).

Le medesime sanzioni sono estese all'ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell'“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo seguente).

24. Sanzioni per l'omesso trasferimento di residenza all'estero e dall'estero

Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:

- inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall'art. 13 co. 2 del DPR 223/89;
- violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero sancito dall'art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)